



Gruppo Corale HARMONIA NOVA
Via Roma 84, 36064 Colceresa (VI)
P. IVA 02542870247
Tel. 346 8682758

www.harmonianova.org – info@harmonianova.org

VERBALE DELL'ASSEMBLEA N. 1 DEL 21/02/2020

della raccolta dei Verbali dell'Assemblea

SEDUTA STRAORDINARIA

A seguito di regolare convocazione a cura del Presidente, il giorno 21/02/2020 alle ore 20.45, presso la sede legale dell'associazione, si è riunita l'Assemblea degli associati del Gruppo Corale Harmonia Nova.

Eseguito l'appello risultano:

PRESENTI n. 29: Battaglin Aurora, Caron Chiara, Colpo Lorena, Celi Renata, Dalla Valle Elena, Dal Prà Elisabetta, Perdoncin Paola, Pigato Stefania, Stefani Sabrina, Bertolin Elena, Fontana Paola, Galante Cristina, Missiaggia Wania, Nichele Erica, Trento Michela, Abbiate Nicola, Celentano Marco, Imperatore Costantino, Minchio Roberto, Perin Silvano, Scalabrin Luigino, Signori Giuseppe, Zorzetto Silvano, Battaglin Ruggero, Cortese Lucio, Fiorio Angelo, Forte Elio, Pigato Emanuele, Dalla Valle Mirco.

ASSENTI n. 10: Alexander Chloe, Bertacco Sara, Corradin Eleonora, Giacobbo Silvia, Lazzarotto Paola, Morello Rosita, Raffaella Ghirardello, Minuzzo Cristina, Missiaggia Valeria, Schirato Gianni.

Sono presenti n. 29 su n. 39 iscritti al Libro degli Associati. Pertanto, ai sensi dello Statuto vigente, l'Assemblea può considerarsi regolarmente costituita ed in grado di deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. ADOZIONE NUOVO STATUTO PER ADEGUAMENTO AL D. LGS. N. 117/2017.**
- 2. RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.**

1. ADOZIONE NUOVO STATUTO PER ADEGUAMENTO AL D. LGS. N. 117/2017

PREMESSO CHE

- dal 1995 è costituito il "Gruppo Corale Harmonia Nova" il cui ultimo adeguamento statutario risale al 29/06/1998 effettuato con scrittura privata registrata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa (VI) in data 30/06/1998 al n. 2816 – Mod. 3;
- per poter accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in quanto Associazione di Promozione Sociale, i soci riuniti in assemblea straordinaria convengono di proseguire nella loro attività in quanto Ente del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta che assumerà la seguente denominazione:

"GRUPPO CORALE HARMONIA NOVA A.P.S.";

- l'A.P.S. ha sede legale in Colceresa (VI) Via Roma n. 84;
- l'associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo.
- l'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente verbale: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni degli associati volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

Tutto ciò premesso,

l'Assemblea con voti favorevoli unanimi, **delibera di approvare l'allegato Statuto**, composto da n. 31 articoli, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso sostituisce il precedente in ogni sua parte.

2. RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Essendo scaduto il Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo che, ai sensi dell'art. 12 del nuovo Statuto, sarà composto da n. 5 (cinque) membri. Vengono nominati all'unanimità i Signori:

1. Battaglin Ruggero
2. Dalla Valle Mirco
3. Fontana Paola
4. Galante Cristina
5. Scalabrin Luigino

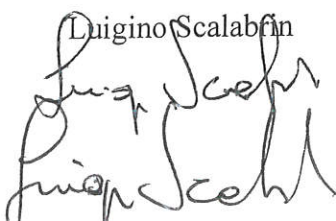
Il nuovo Consiglio Direttivo rimarrà in carica per n. 3 anni, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto. In caso di dimissioni anticipate di uno dei componenti, l'Assemblea provvederà alla surroga.

Il nuovo Consiglio Direttivo provvederà nella sua prima seduta a nominare, nel proprio seno, il Presidente, il Vice presidente e il Segretario, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Esauriti i punti all'ordine del giorno e non venendo chiesta da altri la parola, il Presidente alle ore 21.30 dichiara chiusa la seduta.

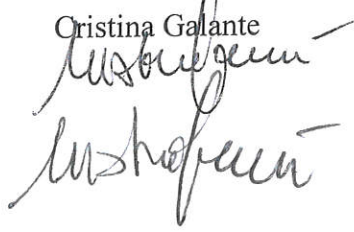
Il Presidente

Luigino Scalabrin



La Segretaria

Cristina Galante



Gruppo Corale HARMONIA NOVA A.P.S.
Via Roma 84, 36064 Colceresa (VI)
P. IVA 02542870247
Tel. 346 8682758
www.harmonianova.org – info@harmonianova.org

STATUTO

ART. 1

Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Gruppo Corale HARMONIA NOVA A.P.S.", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Roma n. 84, nel Comune di Colceresa (VI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

Finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare si prefigge di mettere in luce i valori culturali ed espressivi del canto corale della più diversa estrazione, quali che siano le origini delle musiche e dei testi poetici. Inoltre, nella realizzazione dei suoi scopi, il coro intende apprendere e maturare modi e tecniche di esecuzione, di perfezionamento delle capacità vocali, di fraseggio e di intonazione, ed efficaci moduli espressivi nella continuità della tradizione polivocale.

L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, è:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i, D. Lgs. 117/2017)

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- realizzazione di concerti ed eventi culturali e di solidarietà sociale, anche in collaborazione con altre associazioni e/o enti, attraverso i quali mettere in luce i valori culturali ed espressivi del canto corale della più diversa estrazione, quali che siano le origini delle musiche e dei testi poetici;
- attività formativa nei confronti dei soci al fine di apprendere e maturare modi e tecniche di esecuzione del canto corale, di perfezionamento delle capacità vocali, di fraseggio e di intonazione, ed acquisire efficaci moduli espressivi, nella continuità della tradizione polivocale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8
Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Commissione Artistica

ART. 11
L'Assemblea

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o sms, spediti al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13
Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 15
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;

- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- nomina i componenti della Commissione Artistica di cui al successivo art. 17;
- nomina i rappresentanti del coro presso enti o progetti di terzi;
- nella prima seduta, il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo stesso nel suo seno.

ART. 16 **Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
Commissione Artistica

La Commissione Artistica è nominata, in seno al coro, dal Consiglio Direttivo allo scopo di coadiuvare l'attività del Direttore artistico (Maestro) di cui al successivo art. 18 ed al fine di migliorare la resa globale del coro.

E' composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti (anche tutti esterni al Consiglio Direttivo), compreso il Maestro che ne è membro di diritto e la presiede. Inoltre, fa parte della Commissione Artistica anche il Presidente, ma solo con voto consultivo. Dura in carica fino alla scadenza del Direttivo e deve riferire almeno ogni sei mesi al Consiglio Direttivo sui risultati del lavoro svolto. I compiti della Commissione Artistica, di carattere consultivo, sono in particolare:

- collaborazione con il Maestro nella individuazione degli obiettivi artistici del coro;
- ricerca e studio dei brani da inserire nel repertorio del coro.

ART. 18
Direttore artistico

La responsabilità della conduzione tecnica ed artistica del coro è demandata ad un Direttore artistico ed istruttore del coro stesso.

ART. 19
Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 20
Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

Beni dell'Associazione

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25

Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28

Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29
Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31
Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

21/02/2020

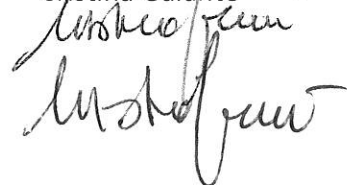
IL PRESIDENTE

Luigino Scalabrin



LA SEGRETARIA

Cristina Galante



AGENZIA DELLE ENTRATE

Bassano del Grappa 13 MAG 2020

ATTO REG. N.

AL N.

1074

SERIE

3

ESATTI &

ESEM



IL FUNZIONARIO (*)

Amedeo Bresolin

Firma su delega del Direttore Provinciale